

Sentenza del 25/09/2007 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per la Campania**Intitolazione:**

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Notificazione a mezzo posta - Compiuta giacenza - Obbligo di notifica dell'atto con avviso di ricevimento - Illegittimita' costituzionale dell'art. 8 legge n. 890/82 (Corte Costituzionale sentenza n. 346/98)

Massima:

La sentenza della Corte Costituzionale del 22-23/09/98 n. 346 ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge 20/11/1982 nella parte in cui prevedono che, in caso di rifiuto di ricevere il plico o firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancata ricezione per temporanea assenza del destinatario, sia data notizia al destinatario del plico postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, l'atto impositivo, spedito per raccomandata, non ritirato dal contribuente, giacente presso l'ufficio postale, decorso il termine di dieci giorni dalla data di deposito, non puo' ritenersi ritualmente notificato, non essendosi verificata la presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.

Testo: